

Articolo 120 del T.U.L.P.S.

(Parte II, n 54 )

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato .